

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 29/01/2026

FATTO

La ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento in data 8 giugno 2020 mediante cessione del quinto della pensione, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili.

Ha inoltre riferito di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente il finanziamento richiamando altresì il reclamo con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 689,60.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

Parte resistente ha eccepito altresì che:

- il finanziamento è stato estinto anticipatamente a fronte di n. rate 56 saldate per un piano di ammortamento che ne prevedeva 120;
- i principi espressi dalla CGUE nella sentenza Lexitor (causa C-383 dell'11.09.2018) sono stati superati dalla più recente sentenza U**** Bank Austria (causa C-555 del 9.02.2023); in particolare, la CGUE ha statuito che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi recurring);
- parte della giurisprudenza di merito, preso atto del recente mutamento giurisprudenziale, ritiene che il consumatore abbia il diritto a ottenere la sola quota non goduta dei costi recurring, mentre restano

esclusi i costi sostenuti al momento della erogazione del finanziamento non legati alla durata del contratto;

- qualora si ritenesse che la sentenza Lexitor della CGUE non sia stata superata dalla successiva sentenza UBA, una interpretazione estensiva dell'art. 125-sexies T.U.B. che imponesse la retrocessione di costi già integralmente maturati si porrebbe in contrasto con i principi di divieto di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. In tale prospettiva si inserisce l'intervento chiarificatore del legislatore, attuato mediante la modifica dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73\2021 effettuata dal D.L. 104\2023 (convertito in legge con la L. n. 136\2023), volta ad escludere interpretazioni che consentano rimborsi privi di alcuna giustificazione causale;

- in conformità a quanto statuito dall'art. 6 bis del D.P.R. 180\1950 e dalle disposizioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza, il fine perseguito dal legislatore con l'articolo 125 sexies T.U.B. è quello di rendere identificabili dal consumatore gli oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata, limitandoli ai soli costi connessi alla durata del contratto, con esclusione dei costi up front;

- le spese di istruttoria non sono rimborsabili in quanto remunerano attività preliminari alla concessione del finanziamento;

- con riferimento alla rimborsabilità dei costi dei terzi, la spesa che il consumatore sopporta quando ricorre all'intermediario del credito non è relativa a un servizio obbligatorio per la stipula del contratto; dunque, non entrano a far parte del costo totale del credito ai sensi dell'art. 3, lett. g., della Direttiva 2008\48\CE e non deve formare oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva stessa;

- in linea ai principi espressi dalla sentenza UBA in tema di mutui ipotecari, la giurisprudenza di merito prevalente esclude il rimborso delle commissioni di intermediazioni, le quali sono dovute come compenso per l'attività svolta dall'intermediario del credito a cui il cliente si è discrezionalmente rivolto. Parte resistente non è il reale accipiens di tale somma, difettando di legittimazione passiva in relazione a tale pretesa del ricorrente;

- anche nel settore della cessione del quinto esiste uno strumento di trasparenza analogo al PIES, ovvero il SECCI, e che pertanto i principi della sentenza U***t Bank-Austria sono pienamente applicabili alla fattispecie oggetto di ricorso;

- in sede di riscontro al reclamo, ha proposto al ricorrente, in via transattiva, un rimborso di euro 283,81. Conseguentemente, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica parte ricorrente, contestando integralmente quanto sostenuto dalla parte resistente, ha affermato che:

- nessun riscontro è stato dato al reclamo nei termini previsti dalla legge, in quanto il reclamo risale al 16/07/2025 mentre il riscontro è stato comunicato in data 15/10/2025;

- risulta non pertinente il richiamo della sentenza UBA da parte dell'intermediario al caso di specie sia sotto il profilo della richiesta di sospensione sia con riferimento al merito della controversia. Nel merito, la disciplina applicabile al credito al consumo resta quella affermata dalla sentenza Lexitor;

- l'intermediario ha richiamato, a sostegno dell'applicabilità della sentenza UBA al caso di specie, una serie di giudizi sospesi o rinviati, senza tuttavia fornire dettagli o allegati sull'oggetto delle controversie né sulle ragioni delle sospensioni;

- la giurisprudenza allegata dalla parte resistente, oltre ad essere minoritaria, è risalente al 2023, pertanto non tiene conto degli interventi legislativi né dei principi espressi dalla Corte Costituzionale né dalla Corte di Cassazione, oltre che da altri tribunali e dallo Arbitro Bancario e Finanziario. In senso contrario, il ricorrente e richiama nelle proprie memorie decisioni e sentenze recenti a supporto della propria difesa;

- è da ritenersi erroneo quanto sostenuto dall'intermediario riguardo al superamento della sentenza Lexitor con la sentenza UBA, in quanto le due pronunce riguardano ambiti diversi; la stessa sentenza UBA conferma che non vi è stato alcun overruling, evidenziando le differenze tra le due tipologie di finanziamenti disciplinati dalla direttiva 2014/14 e dalla direttiva 2008/48;

- è infondato il richiamo al principio di ingiustificato arricchimento, in quanto l'art. 125 sexies tutela il finanziatore mediante il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario. Inoltre, secondo la sentenza Lexitor, il costo totale include anche commissioni e spese up-front, sicché il rimborso al consumatore non determina alcun arricchimento indebito.
- sono inapplicabili norme secondarie che distinguono tra oneri upfront e recurring derivate dall'art. 6bis, comma 3, lett. b), d.p.r. 180/1950.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

Sul punto, l'intermediario richiama alcune ordinanze del Giudice di Pace di Palermo con le quali lo stesso ha disposto la sospensione di giudizio su analoga questione e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata.

Il Collegio osserva che l'intermediario non versa in atti documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma soltanto documentazione dell'invio degli atti del procedimento da parte del giudice di pace di Palermo alla CGUE.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF(cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto .

Pertanto, nel caso di specie, non sembrerebbe sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Tanto precisato, si osserva che in ogni caso non risulta in atti prova della litispendenza, posto che secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, ai fini della litispendenza non è sufficiente la mera notifica dell'atto di citazione da parte dell'intermediario, essendo invece necessaria la prova dell'iscrizione a ruolo della causa, quale indice di serietà dell'azione.

Da ultimo, si rileva che secondo le Disposizioni ABF in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Sulla stessa eccezione si è già pronunciato il Collegio di Palermo nella decisione n. 1500 del 11/02/2025, secondo cui “va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti”.

Pertanto, la richiesta di sospensione formulata dall'intermediario va rigettata.

Sempre in via preliminare, va altresì esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito alla carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell'intermediario del credito.

Sul punto si evidenzia come i Collegi territoriali hanno condiviso il principio espresso dal Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l'accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato.

In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. *recurring*. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018).

Dunque l'eccezione formulata dall'intermediario non può trovare accoglimento e va esaminato il merito della domanda restitutoria.

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. *up front*.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione «dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993

e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”».

Secondo la più recente interpretazione dell'Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso “Lexitor”), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell'ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi c.d. *recurring* anche i costi *up front*.

Ciò premesso, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell'intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione al contratto in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 689,60 per spese di intermediazione creditizia e di istruttoria.

Con riferimento alle suddette commissioni, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restando il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis” così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 – sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Nella fattispecie, secondo l'orientamento dei Collegi:

- le spese di istruttoria remunerano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto. Pertanto, secondo il consolidamento dei collegi tale voce ha natura *up front*.

- i costi di intermediazione devono qualificarsi *up front* in quanto contengono il rinvio al conferimento dell'incarico che descrive attività circoscritte alla fase preliminare.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	56	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	64	TAN	4,50%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		30,60%						
Spese di istruttoria pratica				559,00 €	Up front	Curva degli interessi	171,05 €		171,05 €
Costi di intermediazione				600,24 €	Up front	Curva degli interessi	183,67 €		183,67 €
Totale									354,72 €

Per le ragioni esposte, il ricorso merita parziale accoglimento nella misura indicata nel prospetto che precede, per la somma di € 183,67 quanto alle commissioni di intermediazione creditizia ed € 171,05 quanto alle commissioni di istruttoria, per un totale complessivo di € 354,72.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 354,72.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE